COM METODI S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01

6° Adeguamento ed aggiornamento del Modello adottato nel 2010

PARTE GENERALE

MAGGIO 2022

INDICE

DEFINIZIONI 4

CAPITOLO 1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01 7

1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/01 e la normativa di riferimento 7

1.2 Presupposti di esclusione della Responsabilità dell'Ente 23

CAPITOLO 2 - IL MODELLO DI COM METODI S.P.A. 26

2.1 Indicazioni fornite da Confindustria e Associazione OdV 26

2.2 L'attività e la struttura organizzativa di COM Metodi S.p.A. 27

2.3 La costruzione del Modello e la sua struttura 28

2.4 I principi ispiratori del Modello 30

2.5 La procedura di Adozione ed aggiornamento del Modello 31

2.6 I Destinatari del Modello 31

CAPITOLO 3 - L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) 32

3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza 32

3.2 Funzioni e poteri dell'OdV 34

3.3 L'attività di reporting dell'OdV 37

3.4 Obblighi di informazioni verso l'OdV 38

CAPITOLO 4 FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO 41

4.1 Formazione ed informazione dei dipendenti 41

4,2 Obblighi di vigilanza 42

CAPITOLO 5 SISTEMA DISCIPLINARE 43

5.1 Funzione del Sistema Disciplinare 43

5.1 Destinatari 44

5.2 Condotte rilevanti 44

5.3 Criteri di commisurazione delle sanzioni 45

5.3.1 Profili oggettivi e soggettivi 45

5.4 Sanzioni disciplinari 46

5.4.1 Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti 46

5.4.2 Sanzioni nei confronti di Amministratori, Sindaci ed OdV 47

5.4.3 Sanzioni nei confronti dei Terzi 48

CAPITOLO 6 RISARCIMENTO DEL DANNO 49

6.1 Risarcimento del danno 49

CAPITOLO 7 MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLE SEGNALAZIONI E INDICAZIONE DEI SOGGETTI INCARICATI ALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI 50

7.1 Modalità di acquisizione delle segnalazioni e indicazione dei soggetti incaricati all'accertamento delle violazioni 50

Definizioni

Attività Sensibili

Le attività di COM Metodi S.p.A. nel cui ambito sussiste il rischio potenziale di commissione dei reati rilevanti per il Decreto.

CdA

Il Consiglio di Amministrazione di COM Metodi S.p.A.

Codice Etico

Documento, facente parte del Modello che formalizza principi e valori etici fondamentali cui la Società si ispira nella conduzione delle proprie attività.

Codice Antitrust

Ulteriore documento del Codice Etico e del Modello che disciplina il complesso delle norme giuridiche poste a tutela della concorrenza tra le imprese ritenuto dalla Società strumento di orientamento e riferimento per le proprie scelte strategiche.

COM Metodi S.p.A. società di consulenza di management e servizi per l'impresa con sede in Milano Via Bertani, 2. Codice Fiscale 07120730150, R.E.A. 1140270 – Partita Iva 10317360153.

Datore di Lavoro

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.

Decreto Sicurezza

Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 concernente l'attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Decreto

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha introdotto nell'ordinamento italiano la disciplina della responsabilità amministrativa derivante da reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Destinatari

Soggetti a cui è rivolto il Modello, e più precisamente *(i)* i membri del Consiglio di Amministrazione, *(ii)* i dipendenti di ogni grado, qualifica, livello, a tempo indeterminato o determinato *(iii)* i lavoratori interinali, gli stagisti, i collaboratori

con contratto di collaborazione a progetto, *(iv)* i membri del Collegio Sindacale della Società, *(v)* i Clienti, i Fornitori ed i Consulenti (rispettivamente, gli "Amministratori", i "Dipendenti", i "Collaboratori", i "Sindaci", i "Clienti/Fornitori/Consulenti" e, congiuntamente, i "Destinatari").

Mappatura dei poteri

La Mappatura dei Poteri è il documento facente parte del Modello di COM Metodi S.p.A. che descrive il sistema di deleghe di poteri all'interno della Società, elencando altresì quali sono i soggetti che possono impegnare la Società nei confronti di terzi ed entro che limiti.

Modello

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto al fine della prevenzione dei reati.

Operazioni Sensibili

Attività maggiormente esposte al rischio di commissione reati nell'ambito delle singole Attività Sensibili.

Organismo di Vigilanza o O.d.V.

organismo interno di controllo, deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché di curare il suo aggiornamento.

P.A.

Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i Pubblici Ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.

Parte generale

E' il documento facente parte del Modello di COM Metodi S.p.A. che descrive il Modello stesso e contiene un'illustrazione relativa a:

- il quadro normativo di riferimento;
- i criteri e la procedura seguiti per la costruzione del Modello;
- la struttura del Modello e i componenti che ne costituiscono parte integrante;
- le modalità di nomina e di funzionamento dell'OdV, con specificazione dei relativi poteri, compiti e flussi informativi;
- i criteri di adeguamento ed aggiornamento del Modello;
- la formazione e diffusione del Modello ed i criteri di adeguamento ed aggiornamento;
- la struttura dell'apparato sanzionatorio.

Parte Speciale - Fattispecie di reato e Attività sensibili

Il documento, facente parte del Modello che illustra:

- le fattispecie di reato richiamate dal Decreto che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività;
- Identificazione – per categoria di reato – di: possibili ambiti di commissione del reato; principi organizzativi e di controllo; principi di comportamento; processi – in generale – di riferimento; funzioni aziendali principalmente coinvolte; procedure in essere; flussi informativi verso l'OdV.

Reati

Fattispecie di reati e di illeciti amministrativi ai quali si applica la disciplina prevista dall'ex D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni.

Sistema Disciplinare

Documento, facente parte del Modello finalizzato a presidiare l'osservanza del Modello, delle procedure e dei principi di condotta e nel quale vengono previste le specifiche sanzioni e le modalità di irrogazione in caso di violazione ed inosservanza in capo ai Destinatari di obblighi, doveri e/o procedure previste dal Modello.

Spunti indicativi

Sono alcune indicazioni per la costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 fornite da Confindustria, ed Associazione ODV.

CAPITOLO 1 Il Decreto Legislativo n. 231/01

1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/01 e la normativa di riferimento

Il D.Lgs. 231/01, emanato in data 8 giugno 2001 ed entrato in vigore il 4 luglio 2001, reca le disposizioni normative concernenti la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*.

Il Decreto prevede un nuovo tipo di responsabilità che il legislatore denomina "amministrativa", ma che ha forti analogie con la responsabilità penale in quanto il suo accertamento avviene nell'ambito di un processo penale, consegue la commissione di reati e prevede sanzioni mutuate dal diritto penale. L'Ente, infatti, potrà essere dichiarato responsabile, anche se la persona fisica che ha commesso il fatto non è imputabile, non è stata individuata oppure il reato si è estinto per causa diversa dall'amnistia. Tale responsabilità va ad aggiungersi, quindi, a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il reato.

L'articolo 5, 1° comma, del D.Lgs. 231/01, sancisce la responsabilità degli enti qualora determinati reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

Pertanto, nel caso in cui venga commesso uno dei reati specificamente indicati, alla responsabilità penale della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto si aggiunge - se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi - anche la responsabilità "amministrativa" dell'Ente.

Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista a carico della persona giuridica l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per le ipotesi di maggiore gravità è prevista anche l'applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Resta infine da sottolineare, in relazione al disposto di cui agli artt. 18 e 19 del Decreto, la previsione di due sanzioni aggiuntive:

- pubblicazione della sentenza di condanna, applicabile a discrezione dell'organo giudicante nell'ipotesi di irrogazione di sanzione interdittiva, finalizzata alla conoscenza della condanna medesima da parte dei terzi;
- confisca, disposta unitamente alla sentenza di condanna – applicabile anche per equivalente nell'impossibilità di reperire il prezzo, il profitto o il prodotto del reato.

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al Giudice Penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- l'esclusione dell'interesse esecutivo – proprio o di terzi – del soggetto autore del reato;
- la sussistenza dell'interesse o del vantaggio della società rispetto alla commissione (anche nella forma del tentativo) del reato;
- l'adozione e l'efficacia attuazione del Modello organizzativo societario.

Il giudizio circa l'astratta idoneità del Modello organizzativo a prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma".

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante per cui il Giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del Modello organizzativo adottato.
In altre parole, è sottoposto a giudizio di idoneità "a prevenire i reati" il Modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da minimizzare, con un certo grado di probabilità, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

Secondo l'art. 4 del D.Lgs. 231/2001, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati contemplati dallo stesso Decreto e commessi all'estero.
La relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare esente da sanzioni una situazione criminologica che possa introdurre a facili elusioni dell'intero impatto normativo in oggetto.
I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente, ai sensi dell'art, 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2001;
- l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'Ente può rispondere solo nei casi ed alle condizioni previste dagli art. 7,8,9,10 del codice penale;
- lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto non proceda nei confronti dell'Ente, pur alla luce delle condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale.

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, sono ad oggi contemplati:

Anno 2001

- ***i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e contro il suo patrimonio[art. 24 e 25 del D.Lgs.231/2001]*** e, precisamente i reati: **1)** *art. 24 "indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico"* che riguardano: malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.) - indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) – truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n 1, c.p.) – truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) – frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.) – **2)** *art. 25 "concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione"* che riguardano: concussione (art. 317 c.p.) – corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) – corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) – circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.) – corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) – corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) – pene per il corruttore (art.321 c.p.) – istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) – peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) – traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).

Alcuni di tali reati assumono maggiore rilevanza a seguito della Legge n. 190/2012 "recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e Legge n. 33/2013 "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione" rese attuative nel gennaio 2014 con Il Piano Nazionale Anticorruzione e il Piano Triennale Anticorruzione obbligatorio per tutta la Pubblica Amministrazione, Enti Pubblici e Società Partecipate dalle Amministrazioni Pubbliche.

- Ulteriori modifiche/introduzioni sono state effettuate/introdotte successivamente negli anni 2012, 2015, 2019 e 2020.

- ***i delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo [art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001]*** Articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 350/2001, convertito dalla Legge n. 409/2001 e modificato dalla Legge n. 99/2009.

- Le modifiche e le fattispecie di reato sono indicate nell'anno 2009.

<u>Nel 2002 sono stati aggiunti :</u>

- ***i reati Societari*** *[art.25 ter del D.Lgs. 231/2001],* e precisamente i reati di: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.), false comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori (art. 2622, co. 1 e 3, c.c.), impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggiotaggio (art. 2637 c.c.), omessa comunicazione del conflitto d'interessi

(art. 2629-bis c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).

- Ulteriori modifiche/introduzioni sono state effettuate/introdotte successivamente negli anni 2015, 2016 e 2019.

Nel 2003 sono stati aggiunti:

- ***i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali[art. 25 quater del D. Lgs. 231/2001]*** e, precisamente i reati previsti dal codice penale e dalle leggi speciali aventi finalità terroristiche o eversive nonché di delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York in data 9.12.1999. Tali reati riguardano: associazioni sovversive (art. 270c.p.) – associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.) – assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.) – arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.) – addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.) – finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (Legge n. 153/2016, art. 270 quinquies 1 c.p.) – sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro quinquies 2 c.p.) – condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.) – attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.) – atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.) – atto di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.) – sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.) – sequestro a scopo di coazione (art. 289 ter c. p. *articolo introdotto dal D.Lgs. 21/2018*) – istigazione a commettere alcuni dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.) – cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) – cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.) – banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.) – assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.) – impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (Legge n. 342/1976, art. 1) – danneggiamento delle installazioni a terra (Legge n.342/1976 art. 2) – sanzioni (Legge n. 422/1989, art. 3) – pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5).
- ***i delitti contro la personalità individuale[art.25 quinquies del D.Lgs.231/2001]*** e precisamente i delitti di: riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione (art. 600-quinquies c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.), adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

- Ulteriori modifiche/introduzioni sono state effettuate/introdotte successivamente negli anni 2006 e 2018.

Nel 2005 sono stati aggiunti:

- ***i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato [art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001]***, e precisamente i reati di: abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/98), manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/98). Altre

fattispecie relative all'art. 187 quinquies TUF: divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014) – divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).

- Ulteriori modifiche/introduzioni sono state effettuate/introdotte successivamente nell'anno 2018.

- ***il reato di "Omessa comunicazione del conflitto d'interessi"*** (art. 2629 bis c.c.) relativo *[all'art. 25- ter " reati Societari "del D.Lgs. 231/01*] a seguito della legge n. 262/2005.

Nel 2006 sono stati aggiunti:

- ***il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.), [art. 25- quater.1 del D.Lgs. 231/01].*** Articolo aggiunto dalla Legge n. 7/2006;
- ***il reato di pornografia virtuale (art. quater 1 c.p.)*** *[art. 25 quinquies "Delitti contro la personalità individuale" del D.Lgs. 231/2001]* Aggiunto dall'art. 10 dalla Legge n. 38 del 6 febbraio 2006;
- ***i reati "transnazionali"*** Legge n. 146/2006 costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti se commessi in modalità transnazionale e precisamente: disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del Testo Unico di cui al D.Lgs. 25 Luglio 1998, n. 286) – associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) – associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) – induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.) – favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) – associazione per delinquere (art. 416 c.p.) – associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.):

Nel 2007 sono stati aggiunti:

- ***i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro[art.25 septies del D. Lgs. 231/2001]*** e precisamente i reati di: omicidio colposo (art. 589 c.p.), lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590, 3° comma, c.p.), commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

- Ulteriori modifiche/introduzioni sono state effettuate/introdotte successivamente nell'anno 2018.

- ***i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita[art.25 octies del D.Lgs. 231/2001]*** e precisamente i reati di: ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (648-bis), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter c.p.).

- Ulteriori modifiche/introduzioni sono state effettuate/introdotte successivamente nell'anno 2015.

Nel 2008 sono stati aggiunti:

- ***i delitti informatici ed il trattamento illecito di dati [art.24 bis del D.Lgs. 231/2001]*** e, precisamente i delitti di: documenti informatici (art. 491-bis c.p.) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-

quater c.p.), diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.), frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

- Ulteriori modifiche/introduzioni sono state effettuate/introdotte successivamente negli anni 2013 e 2019.

Nel 2009 sono stati aggiunti

- ***i delitti di criminalità organizzata [art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001]*** e, precisamente i delitti di: associazione a delinquere (art. 416 c.p.) - associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416- bis c.p.) - scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) - sequestro di persona a scopo di rapina/estorsione (art. 630 c.p.) - associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990) – tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (Legge 203/91) - illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della Legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, 2° comma lettera a), numero 5 c.p.p.).
- ***i reati in materia di violazione del diritto d'autore [art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001]*** e, precisamente i reati di: messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, Legge 22 aprile 1941, n. 633 comma 1 lett a) bis) - reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, Legge 22 aprile 1941, n. 633 comma 3) - abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis Legge 22 aprile 1941, n. 633 comma 1) - riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis Legge 22 aprile 1941, n. 633 comma 2) - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo,

cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-terLegge 22 aprile 1941, n. 633) - mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies Legge 22 aprile 1941, n. 633) - fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies Legge 22 aprile 1941, n. 633);

- ***il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria [art. 25-decies, D.Lgs. 231/2001].*** Art. 377 bis c.p. Articolo aggiunto dalla Legge n. 116/2009;
- ***i delitti contro l'industria e il commercio [art. 25 bis 1 del D.Lgs. 231/2001]*** e, precisamente i delitti di: turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) – illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.) – frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) - frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) - vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) - contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- ***i delitti in materia di "falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento"[art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001]*** Aggiunto precedentemente dal D.Lgs. n. 350/2001, convertito dalla Legge n. 409/2001 e modificato dalla Legge n. 99/2009,e relativo ai delitti di: uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464c.p.) – falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) – alterazione di monete (art. 454 c.p.) – introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) – spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) – spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art.457 c.p.) falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) – fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) – contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) – contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);

➢ Ulteriori modifiche/introduzioni sono state effettuate/introdotte successivamente nell'anno 2016.

Nel 2011 sono stati aggiunti

- ***i reati ambientali [art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001]*** **e,** precisamente i reati di: uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) – importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (Legge n. 150/1992, art.1,art.2, art. 3 bis e art.6) – scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs. n. 152/2006, art. 137) – attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. n. 152/2006, art. 256) – inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. n. 152/2006, art. 257) – traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. n. 152/2006, art. 259) – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. n. 152/2006, art. 258) - false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico/fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI-area movimentazione nel trasporto rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006, art. 260 bis) – Sanzioni (D. Lgs. n. 152/2006, art. 279) – inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 8) – inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 9) – cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Legge n. 549/1993, art. 3).
  - Ulteriori modifiche/introduzioni sono state effettuate/introdotte successivamente negli anni 2015, 2018 e 2019.

Nel 2012 sono stati aggiunti o modificati

- ***il delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare [art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001]*** relativo alle disposizioni contro le immigrazioni clandestine articolo 12 comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5 del D. Lgs. 286/1998 e impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare articolo 22, comma 12-bis, D.Lgs. 286/1998 introdotto dal D. Lgs. n. 190/2012.
  - Ulteriori modifiche/introduzioni sono state effettuate/introdotte successivamente nell'anno 2017.
- ***il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità [art. 25 del D. Lgs. 231/2001]*** relativo all'art. 319-quater c.p., aggiunto dalla Legge n. 190/2012.
  - Ulteriori modifiche/introduzioni sono state effettuate/introdotte successivamente nell'anno 2015.
- ***il reato di corruzione fra privati [art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001]*** relativo all'art. 2635 c.c. e introdotto dalla Legge n. 190/2012.
  - Ulteriori modifiche/introduzioni sono state effettuate/introdotte successivamente nell'anno 2019.

Inoltre, sempre la Legge n. 190/2012 ha modificato per **[*l'art. 25 "Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione" del D.Lgs. 231/2001]*** le seguenti fattispecie di reati: corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) – peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali e degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o

di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).

Nel 2013 è stata aggiunta:

- ***la frode informatica aggravata dal fatto che venga commessa con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti [art. 24 bis "Delitti informatici e trattamento illecito di dati " del D.Lgs. 231/2001]*** relativa all'art. 640 ter c.p. comma 3 del Decreto Legge n. 93/2013.
- ***Legge n.9/2013 art. 12 Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato – Filiera degli oli vergini di oliva.*** L'art. 12 di questa Legge che si riferisce alle in particolare alle aziende che trattano oli vergini d'oliva, prevede i reati di: adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.) – commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.) – commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.) – contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.) – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) – frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) – vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) – vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) – contraffazione di indicazioni geografiche denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quarter c.p.). Parte di questi reati sono già trattati all' *[art. 25 bis 1 "Delitti contro l'industria e il commercio" del D.Lgs. 231/2001]* e più precisamente dall' art. 515 c.p. all'art. 517 quater c.p.

Nel 2014 sono stati aggiunti o modificati:

- ***il reato di adescamento di minorenni [art. 25 quinquies "Delitti contro la personalità individuale" del D. Lgs. 231/2001]*** relativo all'art.609 undecies del c.p., entrato in vigore il 6 aprile 2014. (D.Lgs. n. 39 del 04/03/2014);
- portate modifiche al reato di ***"Scambio elettorale politico-mafioso"*** (art. 416 ter c.p.) dell'*[art.24 ter "Delitti di criminalità organizzata" del D. Lgs. 231/2001]*. Articolo sostituito dall'art. 1, comma, 1 della Legge 17 aprile 2014 n. 62 a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima Legge 62/2014.

Nel 2015 sono stati aggiunti o modificati

- ***il reato di autoriciclaggio*** *[art. 25 octies "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio" del D.Lgs. 231/2001]* relativo all' (art. 648-ter 1 c.p.) e aggiunto a seguito della legge n. 186 del 15 dicembre 2014 che, non solo ha introdotto il delitto di auto riciclaggio, ma ha previsto anche che il delitto di auto riciclaggio commesso da un apicale o da un sottoposto generi responsabilità amministrativa dell'ente nel cui interesse o vantaggio è stato commesso. Tale reato è ricollegabile ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita già presenti all'art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001;
- ***nuovi reati in materia ambientale [art. 25 undecies "reati Ambientali" del D.Lgs. 231/2001]*** e più precisamente: disastro ambientale (art. 452 quarter c.p.) – inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.) – traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.) – impedimento del controllo (art. 452 septies

c.p.) – omessa bonifica (art. 452 terdecies c.p.) – delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.) – Questi reati sono stati aggiunti con Legge n. 68/2015.

- il 27 maggio è stata approvata la legge n. 69 avente ad oggetto, tra l'altro, il cosiddetto ***"falso in bilancio"***, l'impatto della riforma sull'***[art. 25 ter "Reati Societari" del D.Lgs. 231/2001]***, può essere riassunta:

a) dal punto di vista pratico una modifica del delitto di false comunicazioni sociali con punibilità ai soggetti qualificati che commettono condotte contrarie ai nuovi art. 2621 c.c. *"esposizione di fatti rilevanti non rispondenti al vero"* ,del pari all'art. 2622 c.c. *"esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero";*

b) in una revisione delle sanzioni a carico dell'ente che sono state generalmente inasprite (le sanzioni pecuniarie previste per l'illecito amministrativo conseguente ai nuovi reati di cui agli artt. 2621, 2621 bis e 2622 c.c., sono state più che raddoppiate rispetto a quelle previste nel 2001);

c) modifiche ai reati di: " induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319 quarter c.p.) - "concussione" (art. 317 c.p.) – "corruzione per l'esercizio della funzione" (art. 318 c.p.) – "corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" (art. 319 c.p.) – "corruzione in atti giudiziari" (art. 319 ter c.p.)" relativi all'*[art. 25 "Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità o corruzione" del D. Lgs. 231/2001].*

d) modifiche al reato di "Associazione di tipo mafioso anche straniere" (art. 416 bis c.p.) *[art. 24 ter "Delitti di criminalità organizzata" del D.Lgs. 231/2001].*

Nel 2016 sono stati aggiunti o modificati:

- revisione del delitto di ***"Corruzione tra privati" [art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001]*** con Legge 170/2016;
- modifiche al reato di ***"Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento" [art. 25 bis del D. Lgs. 231/2001]*** , con il Decreto Legislativo 21 giugno 2916 n. 125. Tali modifiche riguardano l'art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate) e l'art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata);
- ***contrasto ai fenomeni di lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*** (L. 199/2016);
- con Legge n. 202/2016 sono state introdotte modifiche al reato di ***"Associazione per delinquere" (art. 416 c.p.)*** e aggiunto il comma 7 bis al reato " ***Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope"*** comprese nell' *[art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001].*
- *nuovo codice degli appalti* (D.Lgs. 50/2016).

Nel 2017 sono stati aggiunti o modificati:

- Legge 161/2017 di riforma del Codice Antimafia. Il provvedimento normativo stabilisce modifiche al Codice penale, alle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale e ad altri articolati, tra cui il D. Lgs. 231/2001. In materia di responsabilità degli enti, in particolare, è prevista la modifica dell' ***[articolo 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"]*** al quale vengono aggiunti tre commi (i primi due riferiti a nuovi reati presupposto e il terzo alle sanzioni interdittive);

- Legge n. 163 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017"
- L'art. 13 della legge 163/2017 delega il Governo a provvedere all'adeguamento del quadro normativo interno con il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016 n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, con abrogazione anche della direttiva 95/46/CE. La delega dovrà essere esercitata entro il 21 maggio 2018, cioè sei mesi dalla data di entrata in vigore della Legge 25 ottobre 2017, n. 163 (prevista per il 21 novembre 2017), in prossimità proprio della data di applicazione del Regolamento stesso posticipata – rispetto alla sua entrata in vigore del 24 maggio 2016 – al 25 maggio 2018.
- **il *"reato di razzismo e xenofobia" [art. 25 terdecies D.Lgs. 231/2001]***. Legge 167/2017 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, Legge Europea 2017" fra le diverse disposizioni il provvedimento include anche in materia di giustizia e sicurezza (art. 5) quelle sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia.
  - Ulteriori modifiche/introduzioni sono state effettuate/introdotte successivamente nell'anno 2018.
- Legge 179/17 sul cosiddetto **Whistleblowing**: «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato».

Nel 2018 sono stati aggiunti o modificati:

Decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21
Il citato articolo normativo ha:
- abrogato il reato di cui all'art. 3 comma 3 bis legge 13 ottobre 1975, n. 65 *"Organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negoziazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia (inciso aggiunto dalla stessa Legge Europea) della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra"* , ora è stato sostituito dall'art. 604 bis c.p. *"Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa"* modificando l'*[art. 25 terdecies "Razzismo e xenofobia" del D. Lgs. 231/2001];*
- abrogato il reato di cui all'art. 260 del D. Lgs. 152/2006 sostituito dall'art. 452 quaterdecies c.p. *"Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*" e aggiunte anche le *"Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.).* Questi reati sono stati introdotti all'*[art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001]*
- modificato il reato di "*Tratta di persone"* (art. 601c.p.) introducendo i commi 1 e 2 e relativo all' *[art. 25 quinquies del D. Lgs. 231/2001]* .

Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 107

Il citato articolo normativo ha ampliato l'ambito di operatività ***dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione di mercato, previsti dall'[art. 25 sexies del D. Lgs. 231/2001],*** e ha inoltre modificato l'art. 187 quinquies del D. Lgs. 58/1998 che richiama sempre il D.Lgs. 231/2001.

Legge n. 3/2018 ha modificato il testo degli art. 589 c.p. ***"Omicidio colposo"*** e art. 590 c.p. ***"Lesioni personali colpose"*** portando modifiche all' ***[art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001].***

Nel 2019 sono stati aggiunti o modificati:

Legge 9 gennaio 2019, n.3
La citata Legge ha introdotto rilevanti novità rispetto a reati previsti dal codice penale, richiamati dal D. Lgs. 231/2001, e ha novellato disposizioni contenute nel codice penale a cui il Decreto fa rinvio. La Legge 3/2019 ha anche ampliato il novero dei reati "presupposto" della responsabilità amministrativa degli enti, introducendo il reato di ***"Traffico di influenze illecite"[art.25 del D.Lgs. 231/2001]*** previsto e punito dall'art. 346 bis c.p.
La norma sopra indicata ha altresì novellato talune disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001 , quali:
- ***art. 25 reati contro la "Pubblica Amministrazione"*** inasprimento delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del D. Lgs. 231/2001 in riguardo alle fattispecie di reato: indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.) - concussione (art. 317 c.p.) – corruzione propria (art. 319 c.p.) – corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) – induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater) – istigazione alla corruzione (art. 322 commi 2 e 4 c.p.);
- ***art. 25 ter "Reati Societari"*** inserendo modifiche al reato di *"Corruzione tra privati"* (art. 2635 c.c.) e introducendo il nuovo reato *"Istigazione alla corruzione tra privati"* (art. 2635 bis c.c.). Inoltre, la nuova Legge "Spazzacorrotti" ha abolito il comma quinto dell'art. 2635 c.c. e il comma terzo dell'art. 2635 bis c.c., e ha compreso anche detti reati in quelli procedibili d'ufficio, cancellando la procedibilità a sola querela di parte.

Legge 11 febbraio, n. 12
Con questa Legge è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) richiamato dall'***[art. 25 undecies "reati ambientali" del D. Lgs. 231/2001]*** in relazione all'art. 260 bis del D. Lgs. 152/2006.

Legge 3 maggio 2019, n. 39
Ha introdotto l'***[art. 25 quaterdecies nel D.Lgs. 231/2001]*** per i reati di ***"Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitata a mezzo di apparecchi vietati".***

Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105 art. 1, comma 11,
Ha aggiunto all' ***[art. 24 bis "Delitti informatici e trattamento illecito di dati" del D.Lgs. 231/2001]*** l'articolo ***"Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica".***

Legge 26 ottobre 2019, n. 124
Ha introdotto ***[l'art. 25 quinquiesdecies "reati Tributari" nel D.Lgs. 231/2001]*** e la fattispecie di reato **"dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)".**

Legge 19 dicembre, n.157
Questa Legge entra in vigore convertendo la precedente Legge 26 ottobre 2019, n. 124 e ampliando il novero dei reati presupposto, ha modificato ***[l'art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001 i così detti "Reati tributari"]*** inserendo le seguenti fattispecie:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 commi 1 e 2 del D.Lgs. 74/2000).**
- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D. Lgs. 74/2000).**
- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 commi 1 e 2 bis del D. Lgs. 74/2000).**
- **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D. Lgs. 74/2000).**
- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D Lgs. 74/2000).**

➢ Ulteriori modifiche/introduzioni sono state effettuate/introdotte successivamente nell'anno 2020.

Nel 2020 (primo semestre) sono stati aggiunti o modificati

Attuazione della Direttiva PIF (Direttiva 2017/1371/UE "relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".
In data 23 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha comunicato l'approvazione in via preliminare dello "schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della Direttiva UE 2017/1371. Lo scorso 5 marzo 2020 la Commissione Giustizia del Senato ha espresso parere favorevole, mentre la Commissione Giustizia della Camera, invece, ha rilevato che il provvedimento tratta temi vasti e particolarmente articolati e ha disposto di richiedere sulla materia un contributo scritto all'Associazione Nazionale Magistrati, al Consiglio Forense e all'Unione delle Camere Penali Italiane.
Qualora detto Decreto Legislativo fosse reso definitivo, andrebbe ad ampliare il catalogo dei reati del D.Lgs. 231/2001, includendovi nuove fattispecie, laddove presentassero elementi di transnazionalità e rilevanza (Imposta IVA evasa superiore a 10 milioni di euro). Le possibili modifiche riguardano:

- ***[art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001 "Reati tributari"]*** vedrà un nuovo comma 1 bis, che comporta la punibilità per i seguenti delitti: dichiarazione infedele – omessa dichiarazione – ipotesi di delitto tentato e non solo consumato – indebita compensazione. Per tali nuove fattispecie si applicheranno la circostanza aggravante e le sanzioni interdittive già disciplinate dallo stesso art. 25 quinquiesdecies.

- ***[art. 24del D. Lgs. 231/2001 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di ente pubblico"]*** viene estesa la responsabilità del D. Lgs. 231/2001 per i reati di frode nelle pubbliche forniture (ex art. 356 c.p.) e frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo (ex art. 2 comma 1, Legge 898/1986). Per tali reati la responsabilità è allargata anche ai casi che vedono danneggiati non solo lo Stato e gli enti pubblici italiani, ma anche l'Unione Europea. Prevista una sanzione fino a 500 quote o da 250 a 600 in caso di profitto e danno ingente, nonché sanzioni interdittive, esclusa la chiusura dell'attività e la revoca o sospensione di autorizzazioni.
- ***[art. 25 del D. Lgs. 231/2001 "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione"]*** vengono aggiunti i reati di: peculato (art. 314, comma 1, c.p.), con l'esclusione dell'ipotesi di uso momentaneo del bene – peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) – abuso di ufficio (art. 323 c.p.). La sanzione prevista per l'ente consiste in una pena pecuniaria fino a 250 quote.
- ***[art. 25 sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001 "Contrabbando"]*** nuova fattispecie di reato e verrà inserita nel D. Lgs. 231/2001 che prevede sanzioni pecuniarie fino a 200 quote o fino a 400 quote al superamento della soglia di 100 mila euro e pene interdittive, esclusa la chiusura dell'attività e la revoca o sospensione di autorizzazioni. Tale reato fa riferimento al "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale", nel Titolo VII (violazioni doganali), al Capo I (contrabbando) e al Capo II (contravvenzioni e illeciti amministrativi).

Inoltre, lo schema di questo Decreto Legislativo prevede la modifica anche di alcune norme incriminatrici richiamate dal D. Lgs. 231/2001, tra cui alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. 316, 316 ter, 319 quater e 322 bis del c.p.) e contro il patrimonio (art. 640 c.p.).

Illeciti agro - alimentari

E' in Consiglio dei Ministri lo schema di Disegno di Legge *"recante nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari"*. Il provvedimento, non ancora pubblicato, si prepara a incidere non soltanto sul Codice penale e sulle fonti della legislazione speciale del settore agroalimentare, ma anche sull'assetto dei reati presupposto contemplati dal D. Lgs. 231/2001, prevedendone tre nuove distinte categorie di reati, secondo la seguente struttura:

- art. 25 bis 1 del Decreto che rimane dedicato ai *"Delitti contro l'industria e il commercio"* e comprende gli articoli: 513 c.p. turbata libertà dell'industria o del commercio – 515 c.p. frode nell'esercizio del commercio – 513 bis illecita concorrenza con minaccia o violenza – 514 c.p. frodi contro le industrie nazionali;
- art. 25 bis 2 del Decreto rubricato *"Delle frodi in commercio di prodotti alimentari"* e comprende gli articoli: 516 c.p. frode in commercio di prodotti alimentari – 517 c.p. vendita di alimenti con segni mendaci – 517 ter c.p. contraffazione di alimenti a denominazione protetta – 517 quater agro-pirateria;
- art. 25 bis 3 del Decreto rubricato "*Dei delitti contro la salute pubblica"* e comprende gli articoli: 439 c.p. avvelenamento di acque o di alimenti – 439 bis c.p. contaminazione o corruzione di acque o di alimenti – 440 c.p. produzione, importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di

alimenti pericolosi o contraffatti – 444 c.p. informazioni commerciali ingannevoli e pericolose – 452 c.p. delitti colposi contro la salute pubblica - 445 bis disastro sanitario.
Le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001 applicate, da determinarsi in misura proporzionale per fattispecie di reato, sono le pecuniarie entro una forbice tra le 100 e 1000 quote e si aggiunge per gli art. 25 bis 2 e art. 25 bis 3 l'interdizione dell'esercizio dell'attività da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni, ed è prevista anche la possibilità di ricorre all'applicazione più grave dell'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività nel caso in cui lo scopo unico o prevalente dell'ente sia il consentire o l'agevolare la commissione dei reati precedentemente indicati.

Nel 2021 sono stati aggiunti o modificati:

D. lgs. n.184/2021
A seguito del D. lgs. n. 184/2021 nel D. lgs, 231/2001 è stato aggiunto il neo l'art. 25 octies 1 "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti", che comprende:

- L'art. 493 ter del c.p. "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dal contante".
- L'art. 493 quater c.p. "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamenti diversi dai contanti".
- L'art. 640 ter c.p. "Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale".

Attraverso tale provvedimento normativo, rubricato *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio (17 aprile 2019) relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti"*. Il legislatore è voluto intervenire sul noto e sempre più allarmante fenomeno delle azioni/attività a carattere manipolativo riguardanti gli strumenti di pagamento e flussi monetari digitali (bancomat, carte di credito, carte ricaricabili, POS, internet banking, ecc.).
D. lgs. n.195/2021
Tale Decreto Legislativo in *"Attuazione della direttiva UE 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/10/2018 sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale"* ha apportato delle modifiche al testo degli articoli 648 c.p., 648 bis c.p., 648 ter c.p. e 648 ter 1 c.p. contemplati nell'art. 25 octies del D. lgs. 231/2001, che entreranno in vigore dal 15 dicembre 2021. Sebbene il testo dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25 octies rimarrà immutato, il suo ambito di applicazione sarà ampliato, consentendo una cooperazione transfrontaliera fra le Autorità nazionali in materia di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.
Il Decreto armonizza la disciplina interna sia con riguardo alla tipizzazione delle condotte, sia in relazione al trattamento sanzionatorio operando

sostanzialmente in duplice direzione. In primo luogo estendendo il catalogo dei reati presupposto delle diverse fattispecie di riciclaggio; in secondo luogo rimodulando le pene dei delitti di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio con l'introduzione di nuove circostanze aggravanti e attenuanti.

Legge 23 dicembre 2021 n.238

Tale legge ha introdotto modifiche a talune ipotesi di reato previste dal D. Lgs. 231/2001. In particolare riguardano: **1)** l'art. 24 bis per i seguenti articoli del Codice Penale: 615 quater *"Detenzione e diffusione abusiva di codici d'accesso a sistemi informatici e telematici"*; 615 quinquies *"Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico"*; 617 quater *"Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche"*; 617 quinquies "*Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche"*; **2)** l'art. 25 quinquies per i seguenti articoli del Codice Penale: 600 quater *"Detenzione di materiale pornografico"* e 609 undecies "*Adescamento di minori"*.

Nel primo semestre 2022 sono stati aggiunti o modificati:

Legge 9 marzo 2022, n. 22

La Legge 22/2022 "*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*" ha apportato modifiche al codice penale ed al D.lgs. 231/2001. Si ricorda che con riferimento al D.lgs. 231/2001 sono stati introdotti l'art. 25-septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale" e l'art. 25-duodevicies "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici"".

Legge 28 marzo 2022, n. 25

La Legge 25/2022 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*" ha introdotto talune modifiche al D.lgs. 231/2001 e, in particolare, ha novellato alcuni reati richiamati dall'art. 24 del Decreto. Nello specifico, si tratta di: Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) e Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).

COVID – 19

Fino a cessazione l'emergenza sanitara causata dalla diffusione del COVID-19 pone COM Metodi S.p.A. di fronte alla necessità di verificare l'adeguatezza dei propri presidi di controllo interno e verificarne la tenuta a fronte del rischio da COVID-19, in particolare in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Con riferimento ai provvedimenti emanati dal Governo italiano in seguito all'emergenza sanitaria epidemiologica nazionale e internazionale a partire dal Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 e successivi Decreti e Direttive, al fine di fronteggiare un evento così straordinario e imprevedibile COM Metodi S.p.A. ha esaminato le più rilevanti aree nelle quali potrebbero insediarsi profili di rischio da cui potrebbe derivare una responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Tali profili di rischio potrebbero collegarsi ai reati societari, informatici, tributari, ambientali per la gestione dei rifiuti e sanificazione, nonché ai reati in materia di sicurezza sul lavoro (per esempio come conseguenza della mancata o incompleta adozione di misure di protezione per i dipendenti).
Quanto al rischio afferente alla salute e sicurezza sul lavoro si è provveduto ad un irrobustimento dei protocolli di prevenzione introducendo degli appositi presidi nella parte speciale del Modello organizzativo 231 alla scheda D (art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001).
Inoltre, in questa fase di emergenza assume rilievo determinante il ruolo dell'Organismo di Vigilanza, a cui spetta il compito di valutare l'idoneità del presente Modello organizzativo 231 e vigilare sulla osservanza da parte degli organi interni, deputati alla gestione del rischio COVID-19, sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione emanate dal Governo. Tenuto conto di quanto puntualizzato, al successivo Capitolo 3 "Organismo di Vigilanza" al punto i. Verifica e Controllo vengono indicati i compiti di vigilanza rispetto all'emergenza sanitaria in corso.

La descrizione completa delle fattispecie di reato contemplate dal D.Lgs. 231/2001, come precedentemente indicato, è riportata nella parte speciale del Modello organizzativo.

1.2 Presupposti di esclusione della Responsabilità dell'Ente

Il D.Lgs. 231/01 prevede, agli articoli 6 e 7, una forma di esonero dalla responsabilità qualora l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione dei cd. reati presupposto.

Il suddetto Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dalla normativa di riferimento;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il D.Lgs. 231/01 prevede altresì che:

1. l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento sia stato affidato a un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
3. i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
4. non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo in ordine al Modello.

Lo stesso Decreto dispone che il Modello può essere adottato, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria (Confindustria), comunicati al Ministero della Giustizia.

CAPITOLO 2 - Il Modello di COM Metodi S.p.A.

2.1 Indicazioni fornite da Confindustria e Associazione OdV

Nella predisposizione del presente Modello, la Società si è ispirata ai principi di cui agli spunti indicativi forniti dalle Linee Guida di Confindustria e Associazione Organismi di Vigilanza.

Nell'ultimo aggiornamento di giugno 2021 (pubblicate recentemente) Confindustria ha aggiornato le "Linee guida", che sono state approvate dal Ministero della Giustizia.

In sintesi, le novità hanno riguardato i temi di compliance integrata, nonché gli standard internazionali sopravvenuti (ISO 45001 e 37001) e i nuovi sistemi di controllo in ambito di conformità fiscale. Inoltre, ha incluso aggiornamenti in tema: di segnalazioni whistleblowing – obblighi di informazioni nei confronti dell'OdV – reati contro la Pubblica Amministrazione e di corruzione tra privati – perimetro di sicurezza cibernetica – reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – reati di abusi di mercato e sfruttamento del lavoro – reati ambientali – reati tributari – altre fattispecie delittuose previste dal T.U. sull'emigrazione.

Gli elementi indicati come fondamentali nella costruzione del Modello sono riconducibili alle seguenti attività:

- redazione del Codice Etico (qualora ritenuto opportuno anche un Codice Antitrust);
- individuazione delle attività sensibili, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati (matrici di mappatura dei rischi-reato);
- predisposizione di un sistema di controllo preventivo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di apposite procedure (protocolli comportamentali);
- istituzione dell'Organismo di Vigilanza e la previsione di obblighi di informazione in capo all'OdV.

Le componenti principali del sistema di controllo preventivo ai fini esimenti dalla responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 individuate sono:

- l'esistenza di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro soprattutto nella definizione dell'attribuzione delle responsabilità;
- l'esistenza di un corpus di circolari, procedure manuali ed informatiche tali da regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo;
- la previsione di specifici poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- la presenza di un sistema di controllo sulla gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;

Le componenti sopra descritte devono integrarsi in un unico complesso sistema che rispetti i seguenti principi di controllo:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione e transazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni ("nessuno può gestire in autonomia un intero processo");
- documentazione (anche attraverso la redazione di verbali scritti) dei controlli effettuati.

2.2 L'attività e la struttura organizzativa di COM Metodi S.p.A.

In conformità alle indicazioni summenzionate COM Metodi S.p.A., ha quindi provveduto all'adozione del presente Modello ai sensi di quanto previsto ex D.Lgs. 231/2001.
COM Metodi S.p.A. società di consulenza di management e di servizi per l'impresa, indipendente e a capitale privato, svolge a favore dei propri Clienti privati e pubblici le seguenti principali attività:

- progettazione e realizzazione di soluzioni innovative per la gestione dei rischi nei luoghi di lavoro, dei rischi esterni o atipici, dei rischi per il patrimonio materiale ed immateriale e dei rischi di non conformità;

- assistenza e servizi necessari per attuare e gestire il sistema di tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE n. 679/2016) e di tutela ambientale;

- assistenza e servizi di consulenza organizzativa e di corporate governance incluso internal audit ed allineamento alle disposizioni dell'ex D.Lgs. 231/01;

- progettazione e realizzazione di specifici supporti informatici e management tools per la gestione delle diverse attività nei propri settori professionali.

La Società, certificata ISO 9001:2008 (SGQ – Sistema Gestione Qualità), ISO 28000:2007 (Supply Chain), attestazione di conformità SGSL in accordo Linee Guida UNI-INAIL del 2001 e attestazione di conformità SGSA in accordo norma UNI ISO 31000:2010, si articola nella seguente struttura:

<u>Consiglio di Amministrazione</u>, composto da Presidente, Amministratore Delegato e Consigliere;
<u>Amministratore Delegato</u>;
- o Datore di Lavoro;
- o Responsabile Privacy;

<u>Direzione Commerciale</u>;
- o Ricerca e Sviluppo;
- o Privato;

- Pubblico;

Direzione Operativa;

- Formazione;
- Servizi Tecnici;
- Sorveglianza Sanitaria;

Servizi generali;

- Appalti e Acquisti;
- ICT
- Amministrazione e Controllo;

RSPP

Qualità

Organismo di Vigilanza

2.3 La costruzione del Modello e la sua struttura

L'elaborazione e l'adozione da parte della società di un Modello risponde all'esigenza di prevenire la commissione dei reati ed, in caso ciò avvenga, di evitare che tale azione possa essere ricondotta ad una colpa di organizzazione, ossia ad una sottostante volontà strutturale di avvantaggiarsi di comportamenti illeciti.

In tale prospettiva, il Modello di COM Metodi S.p.A., si vuole caratterizzare per efficienza ed efficacia, garantendo che nessuno possa, nell'ambito dell'attività aziendale, porre in essere uno dei reati indicati se non eludendo, volontariamente e fraudolentemente e con tutte le responsabilità del caso, anche verso la Società, i protocolli previsti. Affinché il Modello adottato dalla Società svolga la sua fondamentale funzione, deve dimostrare una capacità, in concreto, di evitare reati della specie di quelli che si potrebbero verificare e che sono indicati dal legislatore nel Decreto. Tale capacità si esplica, in primo luogo, nella verifica da parte della Società del costante rispetto del Modello e, in secondo luogo, nel cogliere ed evidenziare una pluralità di segnali, indici e anomalie che rappresentano le situazioni che potrebbero sfociare nella commissione dei reati stessi, al fine di prevenirli.

Tra i reati indicati dal Decreto, peraltro, solo alcuni possono riguardare concretamente l'attività della Società; pertanto è con riferimento a tali fattispecie che il Modello dovrà confrontare la propria efficacia preventiva.

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge facoltativa e non obbligatoria, COM Metodi S.p.A. in conformità alle sue politiche aziendali ha:

- adottato per la prima volta nel 2010 con Delibera del C.d.A. il Modello di Organizzazione e Gestione e Controllo, inclusivo del Codice Etico, previsto dall'ex D.Lgs. 231/01 e con la medesima delibera ha istituito l'OdV, a composizione monocratica, attribuendogli i relativi poteri;

- aggiornato ed adeguato il Modello – con riferimento sia all'ampliamento del numero dei reati presupposto sia alle modifiche organizzative definite ed attuate nei periodi – con delibere del CdA del 2013, 2014, 2016 e 2018. Le approvazioni dei rispettivi testi evidenziano la consapevolezza che le modifiche apportate e la loro efficace attuazione migliorano il sistema di Corporate Governance in quanto limitano il rischio di commissione dei reati e consentono di beneficiare dell'esimente prevista dall'ex D.Lgs. 231/01.

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle Attività Sensibili da parte della Società con l'ausilio di consulenti esterni, sulle cui basi si è poi dato luogo alla definizione della parte speciale del presente Modello.

1. Identificazione delle attività sensibili (As is analysis) e Gap Analysis

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di condividere con il Vertice Aziendale la mappa dei processi sensibili e la classificazione dei rischi principali.

L'identificazione delle Attività Sensibili, al fine della loro corretta gestione, è stata così eseguita:

- raccolta attraverso interviste e/o compilazione di questionari, delle informazioni da utilizzare per la costruzione di un archivio aziendale delle attività a rischio di reato;
- analisi della documentazione aziendale;
- organizzazione e sintesi delle informazioni raccolte in apposite "Schede di mappatura delle attività sensibili";
- rilevazione ed analisi degli esistenti controlli a "presidio" dei rischi-reato identificati;
- valutazione della capacità dei controlli rilevati di rispondere ai requisiti imposti dall'ex d.lgs. 231/2001;
- rilevazione ed analisi delle procedure e dei meccanismi aziendali per la prevenzione di tutti i rischi/reato rilevati.
- evidenziazione e valutazione dei rischi residui (i rischi-reato rilevati al netto dei controlli esistenti posti a loro presidio);
- condivisione e formalizzazione delle situazioni rilevate con gli interlocutori coinvolti.

Dallo svolgimento di tale processo di analisi è stato possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di Attività Sensibili maggiormente esposte al rischio astratto di commissione di uno dei reati cd. presupposto.

Successivamente a tale fase di indagine, si è proceduto a verificare le modalità di gestione e di controllo delle Attività Sensibili e la loro conformità ai principi di controllo interno comunemente accolti e sono state individuate le azioni di miglioramento da attuare nell'ambito sia a livello di procedure interne che di requisiti organizzativi al fine di pervenire alla formalizzazione del Modello ex D.Lgs. 231/01.

Tale Modello è composto dai seguenti documenti sintetizzati nelle precedenti definizioni:
- Codice Etico e Codice Antitrust;
- Mappatura dei poteri;
- Parte Generale;
- Parte Speciale.

2.4 I principi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda, rilevati in fase di as-is analysis, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati cd. presupposto e di controllo sui processi coinvolti nelle Attività Sensibili.
Tali procedure non vengono riportate dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.
Principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:
1) le indicazioni delle Nuove Linee Guida di Confindustria e Associazione OdV, in base alle quali è stata predisposta la mappatura delle Attività Sensibili;
2) i requisiti indicati dall'ex D.Lgs. 231/2001 ed in particolare:
   - attribuire ad un Organismo di Vigilanza (OdV), interno alla struttura aziendale, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali e il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini dell'ex D.Lgs. 231/2001;
   - fornire all'OdV risorse adeguate ai compiti affidatigli ed ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
   - verificare l'adeguatezza del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo cd. ex post);
   - sensibilizzare e diffondere a tutti i livelli aziendali le regole comportamentali e le procedure istituite;
3) i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
   - la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini dell'ex D.Lgs. 231/2001;
   - il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
   - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
   - la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti;
4) la prevenzione del rischio, attraverso l'adozione di principi procedurali specifici volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni societarie in relazione ai reati da prevenire.

2.5 La procedura di Adozione ed aggiornamento del Modello

Come meglio specificato in precedenza, la Società, ha ritenuto necessario aggiornare il proprio Modello adottato nel 2010 e successivi aggiornamenti negli anni 2013, 2014, 2016 e 2018 tenendo conto delle nuove categorie di reato nel frattempo inserite dal legislatore nella disciplina del Decreto e con delibera del 30 luglio 2018 è stato adottato il presente testo (luglio 2018), in linea con la normativa attualmente in vigore e con le odierne esigenze aziendali.
Essendo il Modello un atto di emanazione dell'Organo Dirigente, in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a), ex D.Lgs. 231/2001, le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

2.6 I Destinatari del Modello

I principi e le disposizioni del presente Documento devono essere rispettati da:

(i) i membri del Consiglio di Amministrazione;

(ii) i dipendenti di ogni grado, qualifica, livello, a tempo indeterminato o determinato;

(iii) i lavoratori interinali, gli stagisti, i collaboratori con contratto di collaborazione a progetto;

(iv) i membri del Collegio Sindacale della Società;

(v) i Clienti, i Fornitori ed i Consulenti.

I soggetti sopra individuati sono definiti i "Destinatari".

CAPITOLO 3 - L'Organismo di Vigilanza (OdV)

3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni dell'ex D.Lgs. 231/01, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere un organismo dell'Ente (art. 6.1, lett. b) dell'ex D.Lgs. 231/01), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.
Le indicazioni raccolte suggeriscono che si tratti di un organo "interno" alla struttura operativa dell'ente, caratterizzato da requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità di azione.
In relazione alle attuali dimensioni economiche e strutturali, la Società ha privilegiato la scelta di affidare la funzione di vigilanza ad un organismo a composizione monocratica. Tale organo è dotato delle competenze professionali necessarie per una corretta ed efficiente operatività e di un elevato grado di indipendenza ed autonomia, in considerazione, altresì, delle caratteristiche richieste dalla legge e dalla recente giurisprudenza in materia e, precisamente:

a) **autonomia ed indipendenza.** I requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali e presuppongono che l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e che risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (ad esempio, CdA) e che non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

   In particolare, è necessario che l'OdV:
   1. sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo;
   2. abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti;
   3. sia dotato di risorse finanziarie adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio;

   Con specifico riferimento al requisito dell'indipendenza, i membri dell'OdV non devono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con la Società né essere titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo esecutivo.
   L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, inoltre, è assicurata dall'obbligo dell'organo dirigente di approvare nel contesto di formazione del budget aziendale una dotazione adeguata di risorse finanziarie, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

Il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene che l'Organismo di Vigilanza possa tuttavia autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo deve informare senza ritardo il Consiglio di Amministrazione della Società.

b) **onorabilità e cause di ineleggibilità.** Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza e, se lo sono, decadono necessariamente dalla carica:

1. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 codice civile, ovverosia coloro che si trovano nella condizione di inabilitato, interdetto, fallito o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
2. coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 ("legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità") o della Legge 31 maggio 1965 n. 575 ("legge contro la mafia");
3. coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva, o emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p. o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione;
4. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto 231;
5. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 quater TUF (D.Lgs. n. 58/1998). In particolare l'Organismo di Vigilanza non ha riportato sentenze penali, anche non definitive, di condanna o di patteggiamento per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o che siano tra quelli richiamati dal D.Lgs. 231/01;

c) **comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale.** L'OdV deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio; è necessario, pertanto, che all'interno dell'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'OdV potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza. L'OdV dovrà, infine, possedere la conoscenza di principi e tecniche proprie dell'attività di compliance e di internal audit.

d) **continuità d'azione.** L'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla società, in modo da garantire la dovuta

continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello e assicurandone costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano minare l'autonomia;

e) **disponibilità dei mezzi organizzativi e finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni.** L'OdV così costituito provvederà a darsi le proprie regole di funzionamento attraverso uno specifico regolamento.

Il conferimento dell'incarico all'OdV e la revoca del medesimo (ad es. in caso violazione dei propri doveri derivanti dal Modello) sono atti riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione che non potrà eleggere a componente dell'OdV un soggetto a carico del quale esista una condanna, anche in primo grado o di patteggiamento, relativa a reati previsti dal D.Lgs. 231/01 o reati la cui pena edittale massima sia superiore a 5 anni. La revoca di tale incarico sarà ammessa, oltre che per giusta causa (ad esempio, infedeltà, inefficienza, negligenza, ecc.), anche nei casi di impossibilità sopravvenuta ovvero allorquando vengano meno in capo ai membri dell'organo i requisiti di indipendenza, imparzialità, autonomia, i requisiti di onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice oppure allorquando cessi il rapporto di dipendenza/collaborazione con la Società.

Il mandato dell'O.d.V. è stato fissato fino alla data di approvazione, da parte del CdA, del progetto di bilancio dell'esercizio 2018.

L'ufficio dell'O.d.V. si trova presso la sede sociale in Milano, Via A. Bertani, 2.

Per le comunicazioni dei flussi informativi ai sensi del presente modello potrà essere utilizzata la casella di posta elettronica appositamente dedicata (odv@commetodi.com) o l'indirizzo di posta ordinaria.

3.2 Funzioni e poteri dell'OdV

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello, del Codice Etico e del Codice Antitrust da parte dei soggetti Destinatari;
- sul funzionamento del Modello, del Codice Etico e del Codice Antitrust;
- sull'opportunità di suggerire al Consiglio di Amministrazione l'aggiornamento del Modello e dei Codici, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti.

Più specificamente, all'OdV sono altresì affidati i seguenti compiti di:

i. Verifica e controllo:
   a) condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili;
   b) effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Società, soprattutto nell'ambito delle

Attività Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di *reporting* agli organi sociali deputati;

c) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;

d) coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV ha accesso a tutta la documentazione che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dalle funzioni aziendali competenti: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei Reati (riferimento fattispecie di reato Parte Speciale – Flussi informativi verso l'OdV); b) sulle operazioni straordinarie della Società; c) sui rapporti con soggetti esterni che operano con la Società nell'ambito delle Attività sensibili;

e) attivare e svolgere le indagini interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine.

EMERGENZA COVID-19 (iniziata nell'anno 2020)

Fino al termine dell'emergenza assume rilevanza il ruolo dell'Organismo di Vigilanza al fine di verificare l'adeguatezza dei presidi interni e dei protocolli predisposti in tema di responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001, per cui risulta necessario:

- garantire un flusso informativo costante tra il RSPP, l'ODV, il CdA, il Collegio Sindacale;
- garantire idonei flussi informativi con le funzioni aziendali preposte al contenimento della diffusione del virus, quali: Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente, addetti al primo soccorso, nonché il Comitato di Crisi se eventualmente istituito;
- verificare l'eventuale istituzione del Comitato di Crisi;
- verificare se COM Metodi S.p.A. ha fatto ricorso allo strumento di lavoro agile e quali strumenti abbia fornito (Hardware e soprattutto software);
- verificare l'adozione e l'adeguatezza dei provvedimenti emergenziali (con particolare riferimento ai DPCM e ai provvedimenti regionali in continua evoluzione), con richiesta di informazioni in riguardo: *a)*alla valutazione del rischio biologico da contagio COVID-19, con eventuale implementazione del DVR (documento redatto dal Datore di Lavoro, RSPP e Medico Competente); *b)* procedure adottate per: l'ingresso in azienda di dipendenti e fornitori – alla pulizia e sanificazione degli ambienti – precauzioni igieniche personali – gestione spazi comuni – gestione degli spostamenti – entrata/uscita

dipendenti – misurazione temperatura - riunioni e formazione – gestione di persona sintomatica in azienda – sorveglianza sanitaria;
- ricezione e analisi delle eventuali segnalazioni (compreso il whistleblowing).

ii. Formazione:

a) coadiuvare nella definizione dei programmi di formazione per i Dipendenti e gli Organi Sociali ed il contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare a tutti i Destinatari, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui all'ex D.Lgs. 231/01;

b) monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, dei Codici e predisporre la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;

iii. Sanzioni:

a) coordinarsi con le funzioni aziendali competenti e con gli Organi Sociali per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti disciplinari, ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare.

iv. Aggiornamenti:

a) interpretare la normativa rilevante anche con riferimento al Modello societario;

b) valutare le esigenze di aggiornamento del Modello e dei Codici, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate;

L'OdV ha, ex legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo ai fini di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e dei Codici, ma non ha poteri coercitivi o di intervento sulla struttura aziendale o sanzionatori, poteri questi che sono demandati ai competenti Organi Sociali o alle funzioni aziendali competenti.

Tenuto conto delle peculiarità delle attribuzioni e degli specifici contenuti professionali richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'OdV sarà costantemente supportato dal management della Società. In capo a quest'ultimo, nell'ambito delle rispettive funzioni e nei limiti delle deleghe assegnate, ricade una responsabilità primaria per quanto concerne: 1) il controllo delle attività e delle aree di competenza; 2) l'osservanza del Modello e dei Codici da parte dei Dipendenti sottoposti alla loro direzione; 3) la tempestiva e puntuale informazione verso l'OdV su eventuali anomalie, problematiche riscontrate e/o criticità rilevate.

L'OdV potrà richiedere agli Amministratori specifiche attività di controllo sul corretto e preciso funzionamento del Modello e dei Codici.
Tutti i soggetti coinvolti all'interno della struttura aziendale sono tenuti a vigilare ed informare l'OdV sulla corretta applicazione del presente Modello e dei Codici, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze operative.
L'OdV può avvalersi, ogni qualvolta lo ritiene necessario all'espletamento della propria attività di vigilanza e di tutto quanto previsto nel presente Modello e dei Codici, della collaborazione di ulteriori risorse, prescelte nell'ambito delle varie funzioni aziendali, senza limitazioni di tempo e di numero.
L'autonomia e l'indipendenza che devono connotare le attività dell'OdV hanno reso necessaria l'introduzione di alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno.
Pertanto, le decisioni in merito a remunerazione o sanzioni relative all'OdV e ai suoi membri, sono attribuite alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

3.3 L'attività di reporting dell'OdV

L'O.d.V. ha l'obbligo di riferire in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità.
Sono previste due linee di reporting dell'O.d.V.:

- la prima, immediata, al Presidente/AD a fronte della commissione o possibile commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto e di gravi violazioni degli obblighi indicati nel modello;
- la seconda, su base annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Il reporting annuale descrive una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell'anno, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili e gli altri temi di maggior rilevanza; evidenzia inoltre le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello. In tale relazione l'OdV predispone altresì un piano annuale di attività previste per l'anno successivo.
Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.
Qualora l'O.d.V. rilevi criticità riferibili al Presidente e Amministratore Delegato o ad uno o più membri del CdA o del Collegio Sindacale, la corrispondente segnalazione verrà riferita prontamente a tutti i membri del CdA e del Collegio Sindacale che verranno immediatamente convocati e riuniti con esclusione del soggetto interessato.

3.4 Obblighi di informazioni verso l'OdV

L'OdV deve essere obbligatoriamente ed immediatamente informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei Destinatari del Modello in merito ad eventi che potrebbero ingenerare la responsabilità della Società ai sensi dell'ex D.Lgs. 231/01.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i Dipendenti hanno il dovere di trasmettere all'OdV eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati anche qualora non vi sia alcuna comunicazione rilevante ai sensi del Decreto;
- i responsabili di ciascuna funzione aziendale hanno l'obbligo di segnalare all'OdV eventuali violazioni poste in essere da Dipendenti, di cui essi siano venuti a conoscenza; anche qualora non vi sia alcuna di tali violazioni, i responsabili di ciascuna funzione aziendale comunicano, almeno annualmente, all'OdV l'assenza di violazioni al Modello e di eventi che potrebbero avere qualsiasi collegamento con i Reati;
- i segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede (riferimento al successivo Capitolo 7);
- le segnalazioni devono esser fatte dai Dipendenti al superiore gerarchico che provvederà a indirizzarle verso l'OdV. In caso di mancata canalizzazione verso l'OdV da parte del superiore gerarchico o comunque nei casi in cui il Dipendente si trovi in una situazione di disagio psicologico nell'effettuare la segnalazione al superiore gerarchico, la segnalazione potrà essere fatta direttamente all'OdV.

Modalità delle segnalazioni

Il personale e tutti coloro che operano in nome e per conto di COM Metodi S.p.A. che vengano in possesso di notizie relative alla commissione di reati all'interno di COM Metodi S.p.A. o a pratiche non in linea con le norme di comportamento e i principi del Codice Etico e del Codice Antitrust sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza. Tali segnalazioni, di cui deve essere garantita la riservatezza, potranno essere trasmesse tramite posta elettronica all'indirizzo:

odv@commetodi.com

Con riferimento al DDL sul Whistleblowing verrà aperto un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del Whistleblower.
In proposito, si rammenta che i prestatori di lavoro hanno comunque il dovere di diligenza e l'obbligo di fedeltà al datore di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e, pertanto, il corretto adempimento all'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non potrà dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari fatti salvi i diritti dei terzi accusati erroneamente o in malafede.
L'Organismo di Vigilanza nel corso dell'attività di indagine che segua alla segnalazione, deve agire in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).
L'OdV valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al successivo Capitolo 5 (sistema disciplinare).
L'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano prima facie irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

Segnalazioni obbligatorie

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, i Dipendenti devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:

- i comportamenti fraudolenti o compiuti in violazione di quanto previsto dal presente Modello e, comunque, limitatamente ai Reati ex D.Lgs. 231/01;
- report di sintesi dei provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto che possano coinvolgere la Società;
- comunicazioni, richieste di informazioni e/o ordini di esibizione di documentazione a/da qualsiasi pubblica autorità ricollegabili a circostanze che possano rilevare ai fini di eventuali declaratorie di responsabilità ai sensi del Decreto;
- richieste di assistenza legale inoltrate da parte dei dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- riepilogo dei contenziosi in essere previsti dal Decreto;
- comunicazione in merito ad aggiornamenti del Modello e/o del Codice Etico e del Codice Antitrust;
- verbali di indagini interne dalle quali sono emerse presunte o accertate violazioni dei principi contenuti nel Modello, nei Codici e nelle procedure aziendali;

- copia dei procedimenti disciplinari attivati a seguito di violazioni del Modello, del Codice Etico, del Codice Antitrust e delle procedure aziendali;
- copia delle relazioni redatte a seguito di indagini svolte in merito alla presunta violazione del Modello, dei Codici e delle procedure aziendali che hanno portato alla non applicazione delle sanzioni con evidenza delle relative motivazioni;
- elenco dei finanziamenti pubblici richiesti e dei finanziamenti pubblici ottenuti (gare);
- piano delle attività di formazione definite in materia 231;
- comunicazione in merito all'emissione, modifica e integrazione delle procedure rilevanti ai fini del Modello;
- copia dei verbali delle autorità che hanno evidenziato carenze organizzative con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro;
- copia dei verbali delle riunioni ex art. 35 D.Lgs. 81/08;
- comunicazioni di avvenuti aggiornamenti dei Documento di Valutazione dei Rischi;
- statistiche inerenti agli infortuni, agli incidenti sul lavoro ed alle malattie professionali e annesse relazioni accompagnatorie;
- copia di comunicazioni del Collegio Sindacale riguardanti possibili carenze nel Sistema di Controllo Interno, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio;
- report di sintesi dei verbali che hanno evidenziato dei rilievi durante le visite ispettive effettuate dalle Autorità Pubbliche;
- informativa sullo stato di attuazione dei protocolli di prevenzione delle aree a rischio reato di propria competenza, con l'indicazione motivata degli eventuali scostamenti o dell'eventuale necessità di modifiche ai predetti protocolli ed ogni anomalia o atipicità riscontrata nell'ambito delle attività svolte;
- lista degli omaggi effettuati a Rappresentanti della PA ed eventuali spese di rappresentanza;
- elenco incarichi professionali e consulenze assegnate a terzi;
- rapporti con nuovi istituti di credito e apertura nuove linee di credito;
- informativa su eventuali anomalie di spese effettuate dalla Società;
- estratto dei Verbali del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale relativi alle delibere attinenti all'Organismo di Vigilanza;
- Informativa per i profili legati alla sicurezza informatica ed ai reati cd. Informatici.

In ogni caso, qualora un soggetto Destinatario non adempia agli obblighi informativi sopra menzionati, allo stesso sarà irrogata una sanzione disciplinare che varierà a seconda della gravità dell'inottemperanza agli obblighi sopra menzionati e che sarà comminata secondo le regole indicate nel Capitolo 5 del presente Modello.

CAPITOLO 4 Formazione e diffusione del Modello

4.1 Formazione ed informazione dei dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei Destinatari, sia già presenti in azienda sia da inserire in futuro. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata ai Dipendenti al momento dell'adozione stessa.

Ai nuovi assunti è consegnato un set informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale documentazione informativa dovrà contenere, oltre ai documenti di regola consegnati al neo-assunto, il Modello, il Codice Etico ed Antitrust, dell'ex D.Lgs. 231/01. Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare alla Società una dichiarazione sottoscritta ove si attesta la ricezione della documentazione informativa nonché la integrale conoscenza dei documenti allegati e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

La formazione

L'attività di formazione, volta a diffondere la conoscenza del Modello e dei Codici Etico/Antitrust, è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV. All'Organismo di Vigilanza è demandato altresì il controllo circa la qualità dei contenuti dei programmi di formazione così come sopra descritti.

Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi dell'ex D.Lgs. 231/01, degli elementi costitutivi il Modello, delle singole fattispecie di reati cd. presupposto e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei reati sopra citati.

In aggiunta a questa matrice comune ogni programma di formazione sarà modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato del Decreto in relazione all'ambito di operatività ed alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria ed il controllo circa l'effettiva frequenza è demandata all'OdV.
La mancata partecipazione non giustificata ai programmi di formazione comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nel Capitolo 5 del presente Modello.

4.2 Obblighi di vigilanza

Tutti i Responsabili di una Funzione Aziendale hanno l'obbligo di esercitare un'attività di vigilanza prestando la massima attenzione e diligenza nei confronti di tutti i Dipendenti verso i quali si trovano in rapporto di superiorità gerarchica diretta ed indiretta. Devono, inoltre, segnalare qualsiasi irregolarità, violazione o inadempimento ai principi contenuti nel presente Modello all'Organismo di Vigilanza.
Qualora il Responsabile di una Funzione Aziendale non rispetti i suddetti obblighi sarà sanzionato in conformità alla propria posizione gerarchica all'interno della Società secondo quanto previsto nel successivo Capitolo 5.

CAPITOLO 5 Sistema Disciplinare

5.1 Funzione del Sistema Disciplinare

Il sistema disciplinare costituisce uno strumento indispensabile per garantire l'effettività e l'attuazione del Modello organizzativo adottato da COM Metodi S.p.A.
L'art. 6 comma 2 lett. e) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, prevede espressamente la necessità di introdurre un sistema disciplinare volto a sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Codice Antitrust, nel Modello e nelle procedure aziendali.
Le regole di condotta e le procedure interne adottate da COM Metodi S.p.A. sono vincolanti per i destinatari indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato. Il presente Sistema Disciplinare si aggiunge al sistema sanzionatorio penale e l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dalla pendenza o dell'esito del procedimento penale eventualmente instauratosi per il reato presupposto dell'illecito amministrativo contestato alla società.
Le sanzioni disciplinari non hanno funzione risarcitoria, ma grazie alla loro portata afflittiva, soprattutto sul piano morale, hanno essenzialmente la funzione di diffidare dal compimento di ulteriori violazioni.
Il presente sistema disciplinare prende in considerazione le oggettive differenze normative esistenti fra amministratori, sindaci, lavoratori dipendenti, e c.d. terzi destinatari.
Il Sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza e dal Vertice Aziendale.
Riguardo all'accertamento delle infrazioni, al procedimento disciplinare ed all'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al management aziendale.
Viene previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni per violazioni del Modello Organizzativo, nel senso che non potrà essere archiviato un provvedimento disciplinare ovvero irrogata una sanzione disciplinare per violazione del Modello Organizzativo senza preventiva informazione e parere dell'Organismo di Vigilanza.

5.1 Destinatari

Sono tenuti all'osservanza del Modello, del Codice Etico, del Codice Antitrust e delle procedure adottate da COM Metodi S.p.A. e sono dunque destinatari del presente sistema sanzionatorio:

a. Le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione di COM METODI S.p.A.;

b. Le persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (c.d. sottoposti);

c. Altri soggetti che, a vario titolo, intrattengono rapporti contrattuali con COM Metodi S.p.A. o operano direttamente o indirettamente per essa (c.d. terzi destinatari).

Sono considerati "apicali" di COM Metodi S.p.A., ai sensi del Decreto, gli amministratori e il direttore generale.
Sono considerati sottoposti, ai sensi del Decreto, tutti i collaboratori coordinati e continuativi, i quadri, gli impiegati ed i consulenti; in linea generale, si considerano sottoposti di COM Metodi S.p.A. tutti coloro che, per dettato normativo, sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti in posizione apicale e che, in sostanza, eseguono nell'interesse di COM Metodi S.p.A. le decisioni adottate dal vertice.

5.2 Condotte rilevanti

Costituiscono condotte rilevanti ai sensi del presente sistema disciplinare, e sono quindi suscettibili di sanzioni disciplinari come di seguito elencate, le azioni e omissioni poste in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Modello, nel Codice Etico, nel Codice Antitrust e nelle procedure aziendali idonee a pregiudicare l'efficacia del Modello, delle procedure e dei Codici. Il presente sistema disciplinare è volto a sanzionare non solo i fatti che costituiscono reato, ma anche quelle condotte che, di regola, sono prodromiche alla commissione di reati.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono illeciti disciplinari le seguenti condotte:

- la violazione dei principi e delle norme comportamentali contenute nel Modello, nel Codice Etico, nel Codice Antitrust e nelle procedure aziendali;
- la mancata, non veritiera o incompleta documentazione delle attività svolte in ciascuno dei processi sensibili;
- la violazione degli obblighi di segnalazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- l'ostacolo ai controlli, l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni e ai documenti opposto ai soggetti preposti ai controlli delle

procedure e all'Organismo, ovvero altre condotte idonee ad eludere o violare i sistemi di controllo interno previsti dal Modello;

- l'omissione o la violazione di qualsiasi prescrizione contenuta nel Modello finalizzata a garantire l'igiene, la salute e la sicurezza sul lavoro, ovvero a prevenire l'inquinamento o il danno ambientale;
- la mancata osservanza delle modalità di gestione delle risorse finanziarie individuate nel Modello come idonee a impedire la commissione dei reati.

5.3 Criteri di commisurazione delle sanzioni

L'esercizio del potere disciplinare deve rispondere al principio di proporzione: il potere deve estrinsecarsi coerentemente al fatto addebitato per commisurare ad esso, ove ritenuto sussistente, la sanzione da irrogare.
Il Modello Organizzativo, comprensivo del sistema disciplinare, in ragione della sua valenza applicativa, dovrà essere formalmente dichiarato vincolante per tutti i dipendenti e, pertanto, loro trasmesso via mail mediante Circolare della Direzione.
Per determinare il tipo e l'entità della sanzione disciplinare si deve tenere conto dei profili oggettivi e soggettivi della condotta.

5.3.1 Profili oggettivi e soggettivi

Nel determinare la sanzione si deve tenere conto delle:

a. violazioni del Modello e dei Codici che non hanno comportato esposizione a rischio 231 o hanno comportato una modesta esposizione a tale rischio;

b. violazioni del Modello e dei Codici che hanno comportato un'apprezzabile o significativa esposizione al rischio;

c. violazioni del Modello e dei Codici che hanno causato un fatto penalmente rilevante.

In relazione agli elementi soggettivi della condotta che rilevano ai fini della scelta della sanzione disciplinare applicabile, in ottemperanza ai principi di gradualità e proporzionalità della sanzione da infliggere, si deve tenere conto di:

a. eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della stessa condotta;

b. comportamento del lavoratore tenuto in passato (eventuale recidiva dell'autore);

c. ruolo e mansioni del lavoratore e suo livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;

d. eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che hanno concorso a determinare tale mancanza.

5.4 Sanzioni disciplinari

5.4.1 Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel Modello, nel Codice Etico, nel Codice Antitrust, nelle procedure e nei protocolli aziendali adottati dalla COM Metodi S.p.A. sono definiti illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti sono adottate nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili. Pertanto, si fa espresso riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al CCNL Commercio, applicato in azienda.

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

- **richiamo verbale:** tale sanzione sarà irrogata nei casi di minore gravità di adozione da parte del dipendente di comportamenti non conformi alle disposizioni procedurali contenute nel Modello, nel Codice Etico, nel Codice Antitrust, delle procedure e protocolli adottati da COM Metodi S.p.A.;

- **multa fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione base:** si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello e/o dai Codici ovvero in caso di violazione delle procedure e norme interne, in misura tale da poter essere considerata ancorché non lieve, comunque, non grave, correlandosi detto comportamento ad una negligente inosservanza delle norme e/o delle procedure e/o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori;

- **ammonizione scritta:** la sanzione sarà adottata in caso di recidiva nelle mancanze per le quali è previsto il biasimo verbale o la multa e nei casi di mancata osservanza delle procedure prescritte caratterizzati da una certa gravità, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo, la violazione del dovere di cooperazione con l'OdV;

- **sospensione dal servizio e dalla retribuzione:** applicata per azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni o del Modello, ovvero in caso di omissione di azioni o comportamenti previsti dal Codice Etico, dal Codice Antitrust o dal Modello, nell'espletamento delle attività connesse alle aree sensibili che espongano la società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dall'ex D.Lgs. 231/2001. La sanzione della sospensione viene applicata per le mancanze di maggior rilievo rispetto alle mancanze per le quali è prevista la multa;

- **licenziamento per mancanze:** il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro. Tale provvedimento si applica nei confronti del lavoratore che ha messo in atto azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico, del Codice Antitrust, del Modello, delle procedure o dei protocolli aziendali, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti previsti dagli stessi, nell'espletamento delle attività connesse alle aree sensibili che:

    - siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dall'ex D.Lgs. 231/2001 e riconducibili a COM METODI S.P.A.;
    - siano tali da determinare la concreta applicabilità a carico dell'azienda di sanzioni previste dall'ex D.Lgs. 231/2001.

Resta inteso che saranno seguite tutte le disposizioni e garanzie previste dalla legge e dal CCNL Commercio in materia di procedimento disciplinare. In particolare, si rispetterà:
a) l'obbligo, in relazione all'applicazione di qualunque procedimento disciplinare, della previa contestazione (tempestiva, specifica e immutabile) dell'addebito al dipendente e all'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
aa) l'obbligo, con la sola eccezione del rimprovero verbale, che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi i giorni specificamente indicati per ciascuna sanzione nel CCNL Commercio dalla contestazione dell'addebito.

5.4.2 Sanzioni nei confronti di Amministratori, Sindaci ed OdV

In caso di comportamenti di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione in violazione del Modello Organizzativo, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci ai fini di adottare le misure più idonee consentite dalla legge.
In caso di comportamenti di uno o più membri del Collegio Sindacale in violazione del Modello Organizzativo, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci ai fini di adottare le misure più idonee consentite dalla legge.
Per eventuali violazioni del Modello imputabili all'O.d.V. o comunque riconducibili alla sua condotta, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, provvederà ad assumere le sanzioni più opportune, modellate a secondo della gravità dell'infrazione.

5.4.3 Sanzioni nei confronti dei Terzi

Si tratta di tutti coloro che intrattengono con COM Metodi S.p.A un rapporto contrattuale (ad esempio i consulenti, gli incaricati al controllo contabile e coloro che agiscono in nome e per conto della società, i fornitori ed i clienti).
La Società nelle lettere di incarico e nei contratti con i terzi destinatari inserisce apposite clausole con le quali questi ultimi dichiarano formalmente di impegnarsi a rispettare i principi e le norme di cui al Modello, al Codice Etico, al Codice Antitrust, pena, in caso di violazione, di specifici provvedimenti consistenti nella:

- risoluzione del contratto per inadempimento;
- in casi particolari, applicazione di penale, salva la risarcibilità del maggior danno.

La seguente clausola penale sarà inserita in ogni contratto con i terzi destinatari: "Il soggetto si impegna a seguire le procedure e le disposizioni previste nel Modello e nei Codici Etico/Antitrust applicati in azienda, che viene ritenuto come conosciuto dal soggetto a seguito della sottoscrizione del presente contratto. La violazione delle disposizioni del Modello e dei Codici, comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. salvo ogni ulteriore diritto".

CAPITOLO 6 Risarcimento del danno

6.1 Risarcimento del danno

La Società ribadisce in questa sede che la violazione degli obblighi contenuti nel presente Modello, anche se finalizzata al perseguimento di un presunto interesse aziendale costituisce inadempimento contrattuale ed illecito disciplinare. Infatti COM Metodi S.p.A. non intende perseguire alcun vantaggio derivante da un fatto illecito e pertanto nell'eventualità in cui un reato sia stato commesso, la Società sin da ora manifesta la sua volontà di restituire detto vantaggio.
Ove venga provata la commissione del reato da parte di uno dei Destinatari del Modello ed in aggiunta alle sanzioni elencate nel presente manuale, la Società si riserva sin da ora ogni diritto al risarcimento di ogni danno così arrecato alla Società.

CAPITOLO 7 Modalità di acquisizione delle segnalazioni e indicazione dei soggetti incaricati all'accertamento delle violazioni

7.1 Modalità di acquisizione delle segnalazioni e indicazione dei soggetti incaricati all'accertamento delle violazioni

L'Organismo di Vigilanza provvede a ricevere le segnalazioni circa le violazioni del Modello, del Codice Etico, del Codice Antitrust, delle procedure e dei protocolli aziendali. Le modalità di svolgimento dell'istruttoria vengono rese note a tutti i dipendenti e collaboratori attraverso le forme ritenute più idonee dal Modello.
COM Metodi S.p.A. ha istituito apposita casella di posta elettronica odv@commetodi.com dedicata alle segnalazioni indirizzate all'Organismo di Vigilanza. Con riferimento al DDL sul Whistleblowing verrà aperto un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del Whistleblower. In alternativa, per coloro che non dispongono di strumentazioni informatiche, ovvero in caso di non funzionamento, anche temporaneo del sistema, le segnalazioni possono essere anche comunicate oralmente e/o in forma scritta all'Organismo il quale, secondo le modalità stabilite nel proprio Regolamento, provvede a redigere il relativo verbale.

Al riguardo valgono le seguenti prescrizioni:

(i) Devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello, del Codice Etico, del Codice Antitrust e delle procedure aziendali o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa;

(ii) L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;

(iii) Le segnalazioni, in linea con quanto previsto anche dal Codice Etico, dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello.

La violazione degli obblighi di segnalazione viene disciplinarmente sanzionata come indicato ai capitoli 5.3 e 5.5 del presente sistema sanzionatorio. E' vietata qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha effettuato la segnalazione e COM Metodi S.p.A. si riserva di agire contro chiunque effettui in mala fede segnalazioni non veritiere. Per quanto attiene all'istituto giuridico volto a

disciplinare la condotta delle persone che segnalano irregolarità o addirittura illeciti penali all'interno del proprio ambito lavorativo, COM Metodi S.p.A. si conforma agli indirizzi in materia del DDL sul Whistleblowing.
In caso di segnalazione delle presunte violazioni, l'Organismo di Vigilanza si attiva immediatamente per dare corso ai necessari accertamenti ispirandosi ai principi di trasparenza ed equità, al fine di garantire il diritto di difesa dei soggetti interessati e la tempestiva e puntuale applicazione della sanzione.
L'Organismo è tenuto a verificare la fonte della segnalazione e a vagliare la veridicità del contenuto della stessa. La raccolta delle informazioni da parte dell'Organismo avviene secondo modalità dallo stesso stabilite nel proprio Regolamento. In nessun caso l'Organismo comunica nomi o circostanze che possano tracciare la fonte delle informazioni ricevute. L'Organismo si adopera per conservare in luoghi sicuri e inaccessibili la documentazione relativa alle segnalazioni.
Valutata la segnalazione, l'Organismo informa il Vertice aziendale che deve dare corso alla procedura disciplinare, come previsto dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori. Le sanzioni per le violazioni del Modello, del Codice Etico, del Codice Antitrust e delle procedure aziendali sono adottate dagli organi che risultano competenti in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dallo Statuto, dai regolamenti interni alla Società, dalla legge e dal CCNL Commercio.